

**Edizione di sabato 12 dicembre 2015**

## **CASI CONTROVERSI**

[Dopo i 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazione è davvero omessa?](#)

di Comitato di redazione

## **IVA**

[La perdita dei beni oggetto di acquisto intracomunitario](#)

di Marco Peirolo

## **AGEVOLAZIONI**

[Il turismo va in ... rete](#)

di Luigi Scappini

## **LAVORO E PREVIDENZA**

[Contratti aziendali in deroga nel Commercio dopo l'accordo 26.11.2015](#)

di Luca Vannoni

## **CONTABILITÀ**

[Cosa rilevare contabilmente in caso di adeguamento agli studi di settore](#)

di Viviana Grippo

## **FOCUS FINANZA**

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

## CASI CONTROVERSI

---

### ***Dopo i 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazione è davvero omessa?***

di **Comitato di redazione**

Dedichiamo, oggi, una riflessione ad una questione che diverrà di attualità dal prossimo 2016; la premessa, dunque, è che parliamo di un concetto che per divenire concreto abbisogna ancora di qualche settimana.

Il tema che ci interessa è quello della **dichiarazione omessa** e delle eventuali **sanzioni amministrative** connesse a tale violazione.

La norma base di riferimento si rinviene nel DPR 322/1998 che, all'articolo 2, comma 7 prevede che: *“Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta”*.

Il regime sanzionatorio è invece previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 471/1997, recentemente modificato dai decreti attuativi della legge delega fiscale, che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 1° gennaio 2016 per effetto di quanto attualmente previsto dalla bozza di Legge di Stabilità 2016.

In particolare, la norma prevede che:

- *“Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.*
- *Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500.*
- *Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili”*.

Ci interessa, in particolar modo, la previsione esposta nel secondo punto dell'elenco che precede; si tratta di un **nuovo rimedio** teso a rendere meno gravosa la sanzione nel caso di dichiarazione omessa, qualora il contribuente si attivi in modo spontaneo, sia pure tardivamente, per rimuovere la violazione.

In assenza dell'inizio di qualunque attività accertativa e di controllo di cui si sia avuta formale conoscenza, si prevede una riduzione della sanzione "standard", che scende – nella misura minima – dal 120 al 60%, con indubbio vantaggio.

Ciò che appare strano è che la norma testualmente prevede che *"Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente ..."*; si tratta di comprendere cosa il Legislatore abbia voluto intendere con questa locuzione.

Ci sembra possibile ipotizzare due soluzioni differenti.

La prima di chiave formalistica e letterale: ciò che si vuole concedere è **semplicemente una riduzione della misura delle sanzioni dirette applicabili, ferme restando le altre conseguenze del comportamento omissivo posto in essere**. Ad esempio, fermo restando il fatto che la omessa dichiarazione del reddito di impresa consente l'applicazione dell'accertamento induttivo "puro" di cui all'articolo 39, comma 2 del DPR 600/1973, che l'eventuale credito maturato dal contribuente non venga riconosciuto in via automatica, eccetera.

La seconda, di **natura logico sistematica**, tesa a voler riconoscere nel nuovo rimedio inserito un beneficio a tutto tondo, con la conseguenza di accordare al rimedio spontaneo e tempestivo un effetto "sanante" complessivo delle conseguenze negative connesse alla omessa presentazione del modello che, poiché inviato prima dell'interessamento dell'amministrazione alla posizione, determina la sola applicazione delle sanzioni ridotte, ma non gli altri effetti "collaterali".

La prima ricostruzione è certamente più fedele al dettato normativo, mentre la seconda sembra essere meglio raccordata con la filosofia che ha ammantato l'intero processo di revisione del sistema sanzionatorio già dallo scorso mese di gennaio 2015; in allora, infatti, si tesse ad assegnare nuova importanza e rilevanza all'utilizzo del ravvedimento operoso come rimedio volontario di emenda dei propri errori.

Oggi, il completamento della revisione delle sanzioni operato con la legge delega non fa altro che incrementare tale approccio collaborativo, con la conseguenza che sembrerebbe più equo riconoscere un pieno effetto sanante alla collaborazione attiva prestata dal contribuente che provvede a presentare un modello in precedenza non trasmesso.

Tale aspetto, come molti altri del nuovo panorama sanzionatorio, meriterebbe una precisazione ufficiale in merito alla reale portata, tenuto conto del fatto che, in virtù del **favor rei**, potrebbe rendersi applicabili anche a violazioni del passato. Certamente, una miglior tecnica legislativa potrebbe aiutare, ma questo pare davvero una chimera.

## IVA

---

### ***La perdita dei beni oggetto di acquisto intracomunitario***

di **Marco Peirola**

In un [precedente intervento](#) abbiamo esaminato il trattamento applicabile, agli effetti dell'IVA, alla perdita di beni oggetto di cessione intracomunitaria.

In ordine all'ipotesi speculare, la C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.3.1) ha precisato che *“la distruzione o la perdita dei beni nel territorio dello Stato **anteriamente alla loro consegna o al loro arrivo a destino** può far venire meno l'acquisizione, sempre che venga fornita la prova della perdita dei beni”*.

Nella **disciplina in vigore sino al 31 dicembre 2012**, l'art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993 prevedeva che *“gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso”*.

In considerazione del tenore letterale della citata disposizione, era ipotizzabile che la scomparsa dei beni avvenisse:

- in Italia, con trasporto/spedizione curato dal cedente comunitario;
- in Italia, con trasporto/spedizione curato dal cessionario italiano;
- nel Paese UE del cedente, con trasporto/spedizione curato dal cedente comunitario;
- nel Paese UE del cedente, con trasporto/spedizione curato dal cessionario italiano

Nel **primo caso**, la perdita dei beni in Italia **non comportava il perfezionamento dell'acquisto intracomunitario**. L'art. 38, comma 1, del D.L. n. 331/1993 prevede, infatti, l'applicazione dell'IVA *“sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato (...)”*, laddove l'art. 39, comma 1, dello stesso decreto – nella formulazione vigente sino al 31 dicembre 2012 – non considerava effettuato l'acquisto intracomunitario con trasporto/spedizione curato dal cedente non residente **in assenza “della consegna [dei beni] nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto”**.

Anche nel **secondo caso**, la perdita dei beni in Italia **non comportava il perfezionamento dell'acquisto intracomunitario**, in quanto l'art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993 – nella formulazione vigente sino al 31 dicembre 2012 – non considerava effettuato l'acquisto intracomunitario con trasporto/spedizione curato dal cessionario italiano se la scomparsa dei beni fosse avvenuta **anteriamente al “momento di arrivo [dei beni stessi] nel luogo di destinazione nel territorio stesso”**.

Tali conclusioni sono in linea con le indicazioni fornite nella richiamata C.M. n.

13-VII-15-464/1994 (§ B.3.1), secondo le quali *“la distruzione o la perdita dei beni nel territorio dello Stato anteriormente alla loro consegna o al loro arrivo a destino può far venire meno l’acquisizione, sempre che venga fornita la **prova della perdita dei beni**”*.

A quest’ultimo riguardo, l’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 441/1997, nel testo sostituito dall’art. 16 del D.P.R. n. 435/2001, stabilisce che la perdita di beni dovuta ad eventi indipendenti dalla volontà è provata:

- da idonea documentazione fornita da un organo della Pubblica amministrazione, ovvero, in mancanza
- dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000), resa entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza.

Come indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2002, n. 6 (§ 18), non è richiesto che la dichiarazione in questione sia prodotta all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro tale termine, essendo sufficiente che la stessa sia resa, ossia sottoscritta, entro il termine prescritto e, se richiesta, esibita agli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Dall’atto notorio deve risultare il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di specificare, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato.

Infine, nel **terzo e quarto caso**, in cui la scomparsa dei beni è avvenuta nel Paese UE del cedente, l’operazione non assumeva natura intracomunitaria non essendosi verificato il presupposto del trasferimento dei beni a destinazione dell’Italia.

**Dal 1° gennaio 2013**, a seguito della riformulazione dell’art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993 ad opera dell’art. 1, comma 326, lett. b), della L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), *“le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati **all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto**, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza”*.

Per gli acquisti intracomunitari, quindi, il momento di effettuazione non si verifica più *“nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso”* (previgente art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993), ma *“all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto (...) dal territorio dello Stato membro di provenienza”* (nuovo art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993).

Nell’attesa di una conferma ufficiale sul punto, l’intervenuta modifica normativa implica che, a prescindere dal soggetto che cura il trasporto/spedizione dei beni, l’acquisto intracomunitario:

- **si considera effettuato**, se la perdita dei beni è avvenuta in Italia;
- **non si considera effettuato**, se la perdita dei beni è avvenuta nel Paese UE del cedente;

in questa ipotesi, infatti, l'operazione non assume natura intracomunitaria non verificandosi il presupposto del trasferimento dei beni a destinazione dell'Italia.

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il turismo va in ... rete***

di **Luigi Scappini**

Tutto pronto per il **contributo** per le **reti** di imprese, nonché le **ATI**, che operano nel **settore turistico**, infatti il **Mibact** ha pubblicato il **bando** con cui vengono specificate caratteristiche e modalità di accesso.

**Obiettivi** dichiarati del bando sono quelli di **promuovere** e **sostenere** i processi di **integrazione**, tramite la forma del contratto di rete, tra le imprese turistiche per supportare i processi di **riorganizzazione** della **filiera** turistica, migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli **investimenti** per accrescere la **capacità competitiva** e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, soprattutto nei mercati esteri.

I **contratti** di rete devono essere **esistenti** o essere **costituiti** nel termine di **90 giorni** dalla **pubblicazione** del **bando** stesso.

Il bando individua i **requisiti** che devono rispettare i soggetti retisti alla data di presentazione della domanda. Si segnala, in particolare, e in coerenza con la ratio ispiratrice del contratto di rete, come siano ammesse al bando reti composte esclusivamente da **micro** e **piccole imprese** come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, recepita con D.M. 18 maggio 2005 e quindi soggetti che rispettino i seguenti limiti: massimo di 50 dipendenti e fatturato o attivo di bilancio entro i 10 milioni di euro.

Altro elemento di discriminare è dato dalla necessità che almeno l'**80%** delle **imprese** aderenti al contratto di rete siano imprese **turistiche**, **ovvero** avere un **codice** primario ATECO 2007 di cui al **gruppo I**, nonché agenzie di viaggio e società di trasporto di persone.

Il bando delinea la figura della **capofila** (sempre presente nei contratti di rete) e soprattutto i compiti a essa assegnati che consistono nel farsi carico di **presentare la domanda**, diventando il **referente amministrativo**. In ragione di ciò, la capofila dovrà presentare, oltre alla domanda che di fatto le assegna la qualifica, anche le istanze di rendicontazione e tutta la documentazione che la Direzione generale Turismo del Mibact riterrà opportune richiedere, nonché comunicare, sempre alla Direzione generale, tutte le variazioni del progetto.

**Ammessi** al bando sono i **progetti**, con **spese** previste **non inferiori a 400.000 euro**, aventi uno o più dei seguenti obiettivi:

1. **riduzione** dei **costi** dei retisti attraverso la messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione, e di prenotazione di servizi turistici, nonché la

- creazione di una piattaforma per acquisti collettivi di beni e servizi;
2. **promuovere** iniziative per fare conoscere il **territorio**, con particolare riferimento a sistemi di promo-commercializzazione *on line*;
  3. **implementare** iniziative di promo-commercializzazione utilizzando i nuovi strumenti tra cui i **social marketing**;
  4. creare **pacchetti turistici** innovativi e
  5. **promuovere** le **imprese** all'**estero** attraverso la partecipazione a fiere e la creazione di materiali pubblicitari comuni.

Il **contributo** viene individuato in **200.000 euro** per **singola rete**, nel contesto di un fondo generale di 8 milioni di euro.

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 1° maggio 2014, con il limite che, quelle sostenute prima dell'accettazione della notifica di concessione, hanno un limite massimo pari al 20% delle spese ammesse complessive.

Le **tipologie** di **spese** sono relative:

1. nel limite del **5%** ai **costi** funzionali alla **costituzione** della rete, quali, ad esempio, i costi per le fidejussioni, quelle notarili e di registrazione;
2. ai **costi** per la tecnologia **hardware** e **software** necessaria;
3. nel limite del **10%** ai **costi** per la **consulenza** e assistenza tecnico-specialistica prestata da soggetti esterni;
4. ai **costi** per la **promozione** a livello **nazionale** e **internazionale** (in questo secondo caso deve essere unitaria);
5. ai **costi** per la **comunicazione** e pubblicità del **progetto** di rete e
6. nel limite del **15%** ai **costi formativi** per titolare e dipendenti in funzione del progetto di rete.

Ai fini della partecipazione al bando, la capofila dovrà, a partire dalle ore 10.00 del prossimo **14 dicembre** registrarsi sulla piattaforma messa a disposizione dal Mibact ([www.beniculturali.it/turismo](http://www.beniculturali.it/turismo)).

Effettuato questo primo passaggio, entro e non oltre le ore 16.00 del **15 gennaio 2016** la capofila presenterà l'istanza, firmata digitalmente dal rappresentante legale, **esclusivamente** per via **telematica**.

Le domande regolarmente presentate saranno ammesse alla valutazione che, ai sensi del *bullet* 16 del bando, prevede vari **parametri valutativi**. In particolare, i parametri da tenere in considerazione sono:

1. numero di soggetti retisti: da 10 a 19 viene assegnato 1 punto, da 20 a 29 i punti sono 2 e così via fino a un massimo di 10 punti;
2. in caso di retisti appartenenti a più Regioni vengono assegnati 2 punti;



3. per i progetti mirati alla destagionalizzazione dei flussi turistici vengono assegnati fino a 10 punti;
4. per l'affidamento all'ENIT delle attività promo-commerciali i punti in palio sono da 5 fino a 10 e, infine,
5. l'utilizzo di tecnologie innovative di promo-commercializzazione *on line* compatibili con il Portale Italia.it. In questo caso i punti in palio vanno da un minimo di 1 a un massimo di 10.

Al termine dell'istruttoria valutativa i risultati saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Da ultimo si evidenzia come l'**erogazione** del contributo riconosciuto avverrà secondo le seguenti modalità:

- **40%** a titolo di **anticipazione**;
- **40%** a **SAL** pari al 70% del progetto in coerenza con gli *steps* temporali programmati e
- **20%** a **saldo**, previa rendicontazione finale e presentazione della documentazione delle spese sostenute.

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***Contratti aziendali in deroga nel Commercio dopo l'accordo*** **26.11.2015**

di **Luca Vannoni**

Molti dei recenti interventi legislativi di riforma del lavoro hanno riconosciuto un ruolo fondamentale **alla contrattazione aziendale**: basti pensare a quanto previsto **dall'art. 51 del D.Lgs. 81/2015**, in materia di riordino dei contratti di lavoro, dove si prevede che, salvo diversa previsione, i rinvii alla contrattazione collettiva presenti nel decreto riguardano anche gli accordi aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Le imprese, inoltre, hanno sempre più la necessità di adeguare le norme contrattuali ai propri profili aziendali, come insegna il caso FIAT, per rispondere alle esigenze di mercati sempre più instabili.

Partendo da queste premesse, **anche il settore del terziario**, con l'accordo interconfederale del 26 novembre 2015 **sottoscritto da Confcommercio e CGIL, CISL e UIL**, ha inteso definire le **proprie regole in materia di rappresentatività e rappresentanza, pilastri necessari dell'efficacia e dell'esigibilità della contrattazione di qualunque livello**.

Rispetto all'accordo sottoscritto nel 2014 da Confindustria, la misurazione della rappresentatività per la contrattazione nazionale è determinata, oltre che dal numero di deleghe e dalle elezioni delle RSU, dal numero di vertenze individuali, plurime e collettive, come accordi di cassa integrazioni e conciliazioni sindacali, e dalle pratiche di disoccupazione. L'obiettivo è quello di misurare l'effettiva attività delle sigle sindacali, in tutte le sue sfaccettature, così da poter riconoscere la reale rappresentatività.

I contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali che rappresentano il 50 + 1 della rappresentanza, previa consultazione dei lavoratori a maggioranza semplice, saranno vincolanti per tutti i destinatari, i lavoratori e le organizzazioni sindacali firmatarie o che successivamente aderiranno al presente accordo.

**Come anticipato, il cuore dell'accordo riguarda la contrattazione di secondo livello, in particolare aziendale.**

L'accordo, dopo aver comunque evidenziato la centralità del livello nazionale, ambito in cui sono fissate le materie delegate ai livelli inferiori, **stabilisce infatti la possibilità che i contratti**

**collettivi di secondo livello possano comunque giungere ad accordi modificativi del livello nazionale, a prescindere dalle materie delegate, per gestire fasi di crisi ovvero di sviluppo o investimento.** Gli accordi aziendali, in particolare, saranno efficaci ed esigibili per tutto il personale se approvati dalla maggioranza dei componenti RSU o da RSA che risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe: in quest'ultimo caso dovranno essere sottoposti al voto dei lavoratori.

**L'accordo volutamente dimentica e scavalca la contrattazione di prossimità (art. 8 DL 138/2011),** mai citata nell'accordo in commento, a ribadire la volontà di autonomia sindacale nella regolamentazione delle relazioni industriali. L'esito è comunque importante, in quanto si individua una strada che legittima la contrattazione di secondo livello alla deroga aperta rispetto al nazionale, senza vincoli calati dall'alto, sempreché gli accordi siano dotati delle rappresentatività sopra indicata. Rispetto alla prossimità, non viene in alcun modo richiamata la possibilità di derogare a norme di legge, anche perché la fonte contrattuale mai potrebbe riservarsi tale funzione.

Ad ogni modo, l'accordo in commento sarà sicuramente un impulso fondamentale alla contrattazione aziendale, ora dotata di proprie regole condivise con il mondo sindacale e, quindi, non più osteggiabile in via aprioristica dagli stessi sindacati.

## CONTABILITÀ

---

### ***Cosa rilevare contabilmente in caso di adeguamento agli studi di settore***

di **Viviana Grippo**

Diverse sono le scelte che si presentano al consulente d'azienda all'atto della redazione della dichiarazione dei redditi, in particolare in merito alla gestione degli **studi di settore**. Come sappiamo la migliore ipotesi è che lo studio di settore sia congruo e coerente, ma cosa fare se ciò non accadesse?

Sostanzialmente la scelta è duplice:

- **non adeguarsi** alle risultanze dello studio, o
- adeguarsi ad esse.

In caso di mancato adeguamento occorre ricordare che è possibile:

- compilare il campo note previsto nel modello studi nel quale comunicare situazioni specifiche che non emergono dalla compilazione generale dello studio;
- inviare all'Agenzia apposita comunicazione delle eventuali cause giustificative degli scostamenti.

In merito a tale opportunità occorre ricordare che l'Amministrazione finanziaria ha reso disponibile, con **comunicato stampa del 27/11/2015**, il software per la comunicazione delle eventuali cause giustificative degli scostamenti dagli studi di settore 2014 – UNICO 2015.

È possibile comunicare all'Agenzia le anomalie relative:

- alla congruità,
- alla coerenza,
- alla normalità economica,
- alle cause di esclusione o inapplicabilità.

Come appare chiaro tale comunicazione **non è obbligatoria** ma è una possibilità offerta dall'Agenzia di chiarire anticipatamente il verificarsi di quelle condizioni che potrebbero determinare un controllo.

Occorre ricordare, inoltre, che tale comunicazione non è necessaria per coloro che avessero già indicato le giustificazioni nel campo annotazioni del modello studi di settore di cui si è detto

sopra. Inoltre, qualora si compilasse il campo note o si comunicassero le anomalie tramite apposito software sono comunque fatte salve tutte le possibilità di giustificazione dei motivi e di difesa in caso di accertamento e contenzioso.

L'altra scelta ipotizzata è l'**adeguamento**.

In tal caso occorre ricordare che la norma stabilisce che i maggiori ricavi dichiarati a tale fine devono essere annotati entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi nel registro iva delle fatture emesse o dei corrispettivi.

In particolare, la circolare 110/E del 21/05/1999 punto 6.4 prevede che: *"Se i contribuenti effettuano l'adeguamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto devono, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, annotare i maggiori corrispettivi in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"*.

Occorre quindi, per chi effettua l'adeguamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 10 comma 10 legge 146/1998), **annotare i maggiori corrispettivi in apposita sezione dei registri Iva** di cui agli articoli 23 o 24 DPR 633/1972, ricordando che su tali ricavi è dovuta l'Iva determinata applicando l'aliquota media. Il versamento della maggiore imposta dovuta a seguito di adeguamento va effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Cosa fare dal punto di vista contabile?

Spesse volte nella contabilità dei soggetti adeguati sono riportate apposite scritture contabili per la rilevazione di detta casistica. In particolare, con tali registrazioni si rilevano i maggiori ricavi sulla base di una **fattura appositamente emessa e fuori campo Iva**. La scrittura apparirebbe come segue (si suppongano maggiori ricavi per euro 1.000 e maggiore Iva per euro 220):

Maggiori ricavi (sp)	a	Maggiori ricavi (ce)	1.000,00
----------------------	---	----------------------	----------

Il conto maggiori ricavi di stato patrimoniale rappresenta un cliente fittizio e il medesimo conto di conto economico rappresenta un ricavo fittizio; con tale scrittura il maggiore ricavo viene riportato sul registro Iva ma non tra le operazioni imponibili. A tale scrittura segue un giroconto per l'azzeramento dei conti.

Ad avviso di chi scrive **le scritture di cui sopra non sono necessarie e non vanno effettuate**, è

**sufficiente per adeguarsi al dettato normativo effettuare solo l'annotazione dei maggiori corrispettivi in apposita sezione dei registri** di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 633/1972, anche a penna.

Si dovrà invece rilevare, ai fini Iva, una delle successive situazioni:

- la **maggior Iva che è stata realmente pagata** e quindi si rileva l'uscita dalla banca con contropartita un costo non deducibile:

Iva da adeguamento non deducibile (ce)      a      Banca c/c      220,00

- la **maggiore Iva è stata versata tramite compensazione**, se si suppone che la compensazione avvenga con altro credito Iva esistente, si rileva la diminuzione del credito verso l'erario e un costo non deducibile:

Iva da adeguamento non deducibile (ce)      a      Erario c/iva      220,00

Il codice tributo per il versamento dell'Iva da adeguamento è il 6494.

## FOCUS FINANZA

---

### ***La settimana finanziaria***

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



#### **Andamento dei mercati**

##### **Europa**

Dopo una breve illusione nella prima giornata di contrattazione della settimana, con i principali listini europei positivi, grazie alle parole più accomodanti di Draghi del venerdì precedente, i mercati hanno virato drasticamente e si apprestano a chiudere la settimana in territorio negativo. A pesare, oltre alle mancate azioni di stimolo attese e il calo generalizzato delle commodities, il clima di instabilità economica globale: in Francia si è assistito a un effetto politico di spostamento verso la destra a causa dell'attentato, in Grecia continua l'incertezza sull'implementazione del piano di salvataggio e sul possibile coinvolgimento del Fondo Monetario Internazionale, a livello europeo si continuano a susseguire critiche al QE, con la Germania e il presidente della Bundesbank Weidmann molto critici sull'efficacia degli aiuti. Infine, una spinta ribassista è stata data dalla Cina che, con la debolezza delle esportazioni, ha fatto sorgere ulteriori dubbi sullo stato di salute dell'economia globale.

Stoxx Europe 600 -3.19%, Euro Stoxx 50 -3.02%, Ftse MIB -3.96%

##### **Stati Uniti**

Dopo il forte rialzo registrato nell'ultima seduta della scorsa settimana, conseguente alla pubblicazione del report sul mercato del lavoro, la prima metà della settimana corrente è stata caratterizzata da un andamento negativo dei listini. A pesare sugli indici azionari sono sostanzialmente i titoli energetici e legati alle materie prime, in ribasso a causa del continuo calo dei prezzi delle commodities ed in particolare del greggio. La settimana è stata, inoltre, caratterizzata dal più forte rialzo nella volatilità, dei listini, dopo i picchi registrati quest'estate, con gli investitori sempre più nervosi e incerti sulle decisioni di asset allocation,

anche in considerazione delle decisioni che la FED prenderà la prossima settimana in relazione al rialzo dei tassi d'interesse. A livello macro, intanto, l'indice NFIB sull'ottimismo delle piccole imprese è arretrato in novembre rispetto al mese precedente, secondo gli analisti, tuttavia, i numeri sono legati all'influenza della situazione geopolitica globale. Le scorte all'ingrosso su base congiunturale di ottobre, al contrario di quanto atteso dagli analisti, si è attestato in lieve contrazione, mentre il dato sulle vendite all'ingrosso rimane attorno allo zero. I listini statunitensi tornano a chiudere in rialzo giovedì. La salita arriva assieme all'ulteriore rafforzamento del dollaro, coll'ormai crescente sicurezza sul rialzo dei tassi da parte della FED nel meeting della prossima settimana. Il movimento del mercato azionario ha ignorato le indicazioni, non positive, provenienti dal mercato del lavoro, con le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione in crescita. Da notare, sempre sul fronte macro, come i prezzi dei beni importati siano scesi a novembre meno di quanto atteso. Il dato arriva nonostante il rafforzamento del dollaro sulle divise dei principali partner commerciali e potrebbe dimostrare la domanda interna sostenuta, oltre e soprattutto, a scongiurare il rischio deflazione.

S&P 500 +0.13%, Dow Jones Industrial +0.56%, Nasdaq Composite +0.15%

## **Asia**

Apertura di settimana positiva per i mercati azionari asiatici, con i listini cinesi guidati dal settore tecnologico, delle aziende farmaceutiche e di beni di consumo. Bene anche il Giappone, sulle speculazioni di possibili mosse del governatore Kuroda seguite ad un'ulteriore allentamento monetario della Banca Centrale Europea. Nella giornata successiva i listini della regione invertono il trend, principalmente colpiti da dati macro negativi in arrivo dalla Cina che alimentano le incertezze sull'efficacia degli stimoli attuati dalle autorità di Pechino. I listini cinesi segnano un rialzo giovedì, subito annullato dalle prese di profitto nella giornata successiva. Segna un calo anche il mercato azionario Australiano, sui timori che i buoni dati macro pubblicati in settimana possano indurre le autorità a politiche monetarie più restrittive. I listini giapponesi, dove la componente di società legate all'export è predominante, perdono terreno depressi dalla risalita dello Yen sul Dollaro statunitense, nonostante arrivino segnali di ripresa dell'economia del paese. Dopo tre giorni consecutivi di ribasso, recuperano terreno agevolati da un movimento di segno contrario della divisa locale.

Nikkei -1.40%, Hang Seng -3.47%, Shanghai Composite -2.56%, ASX -2.37%

## **Principali avvenimenti della settimana**

Usciti, nell'ultimo giorno della settimana, i dati relativi alla produzione italiana in rialzo rispetto ai valori di ottobre e superiori alle attese degli analisti: su base mensile l'indice si



colloca a 0.5% (vs. 0.3% attese e 0.2% di ottobre), mentre YoY segna 2.9% (vs. 2.0% atteso e 1.7% di ottobre). I dati assumono una maggiore importanza dopo il non brillante andamento del Pil nel terzo trimestre e le indicazioni, sia del governo sia dell'Istat, sul fatto che difficilmente potrà essere raggiunto il target di crescita dello 0.9% inserito dell'aggiornamento del DEF. Al contrario deludono i dati industriali in Germania, ampiamente sotto le attese, anche se l'economia tedesca è in continua espansione, grazie ai consumi privati, con una piccola spinta anche dai rifugiati: è quanto emerge dal rapporto mensile del ministero dell'Economia tedesco, secondo cui la Germania sta subendo il difficile contesto economico mondiale anche se l'aumento dell'occupazione e dei salari, insieme ai bassi prezzi del petrolio e alla debolezza dell'euro, stanno sostenendo l'economia. View parzialmente confermata dall'istituto tedesco Ifo che ha abbassato le previsioni sulla crescita della Germania nel 2015, ma ha preannunciato un'accelerazione l'anno prossimo. Secondo l'istituto con sede a Monaco, quest'anno Berlino registrerà una crescita del Pil pari all'1.7%, dato rivisto rispetto all'1.9% stimato a giugno. Per quanto riguarda il 2016, l'Ifo si attende un aumento del Pil dell'1.9%, meglio dell'1.8% previsto in precedenza.

Anche questa settimana il settore bancario resta al centro del newsflow societario europeo. Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Abi, ha detto che il salvataggio delle quattro banche commissariate con il fondo di risoluzione costerà agli istituti italiani 2.35 miliardi nel 2015, ovvero oltre la metà dei 4 miliardi di utili stimati per il settore quest'anno. Carmelo Barbagallo, capo della vigilanza della Banca d'Italia, ha detto che il bail-in, cercando di non far pagare il costo dei salvataggi bancari ai contribuenti può, però, aumentare i rischi sistemici, minando la fiducia alla base dell'attività bancaria. Secondo una fonte che ha partecipato ai colloqui intercorsi per quasi otto mesi tra Roma e Bruxelles, il governo italiano non ha più carte di rilievo da giocare per aiutare il sistema bancario nazionale a liberarsi della montagna di crediti in sofferenze accumulati dopo che la Commissione europea ha, nei fatti, bloccato il progetto di una bad bank con garanzia pubblica. Il CEO di A2A, Luca Valerio Camerano, ha confermato gli obiettivi sui risultati per fine anno, che prevedono un Ebitda di € 1.035 mld, +2.5% rispetto alle previsioni del piano industriale. Inoltre, Camerano ha ribadito che la proposta vincolante per rilevare il 51% di Linea Group Holding, la multiutility di Cremona, Crema, Rovato, Lodi e Pavia, è sul tavolo e c'è tempo fino al 21 dicembre prossimo per esaminarla. Discuterà anche con Edison sulla crisi del settore termoelettrico, a seguito del calo dei consumi e del boom delle rinnovabili, che potrebbe portare a un consolidamento del settore. L'assemblea di Save ha approvato l'assegnazione gratuita ai soci, a titolo di dividendo straordinario, di un'azione propria in portafoglio ogni 17 azioni possedute da ciascun socio diverso da Save. Tale dividendo straordinario sarà posto in pagamento a decorrere dal 16 dicembre prossimo. Per quanto riguarda le operazioni di M&A, Terna ha acquisito l'intero capitale di Società Elettrica Ferroviaria, interamente controllata da FS e attiva nel settore della trasmissione dell'energia elettrica per un corrispettivo di € 757 mln. Inoltre, via libera degli azionisti della società Usa Lane all'acquisizione da parte del gruppo Salini Impregilo.

Proseguono le notizie su maxi operazioni di M&A, con la possibile fusione tra Dow e Dupont: le società avrebbero iniziato a discutere la creazione del primo gruppo chimico mondiale, con una capitalizzazione di circa \$ 130 mld, nel tentativo di rafforzare la propria posizione a

seguito del calo di domanda, soprattutto per la chimica agricola; l'operazione sarebbe comunque difficile, a causa dei controlli da parte delle autorità antitrust. Al contrario General Electric ha rinunciato a cedere la propria divisione elettrodomestici alla svedese Electrolux per \$ 3.3 mld, dopo mesi di opposizioni e continui rimandi da parte dell'autorità antitrust statunitense. Norfolk Southern Corporation ha comunicato venerdì che il board ha respinto l'Opa da \$ 28.4 mld da parte di Canadian Pacific Railway; Canadian Pacific ha comunque ribadito il suo impegno nel portare avanti i negoziati con management e azionisti della seconda società. Per quanto riguarda i risultati delle società, Adobe ha riportato nel quarto trimestre fiscale ricavi allineati e utili superiori alle attese; i numeri riflettono l'ottima performance dei servizi cloud su cui il management ha concentrato gli sforzi a partire dal 2013, dopo l'ennesimo calo dei prodotti standard diffusi tramite i canali tradizionali; taglio di \$ 200 mln sulla guidance per il prossimo anno di \$ 200 mln, frutto dell'effetto cambi e del conseguente calo nelle vendite. Infine la sudcoreana Samsung, dopo che la Corte ha respinto il suo ricorso in appello, ha concordato con Apple un risarcimento di \$ 548 mln, in quello che è il primo accordo in denaro nella disputa sui brevetti che ormai dura da cinque anni tra i due colossi mondiali degli smartphone.

I dati macroeconomici in arrivo dalla Cina alimentano le incertezze sulla crescita del paese e le aspettative di ulteriori interventi di stimolo da parte del governo. La bilancia commerciale di novembre segna un calo delle esportazioni oltre le attese mentre le importazioni si contraggono meno delle precedenti rilevazioni. I dati sull'inflazione di novembre indicano come i prezzi al consumo siano saliti di poco sopra le attese, mentre i prezzi della produzione calano in linea con il consensus degli analisti. Notizie parzialmente positive sono arrivate, invece, dal Giappone con l'economia, misurata tramite il PIL del terzo trimestre, che segna una crescita che si contrappone alla contrazione registrata nel periodo precedente. Resta comunque sotto le attese la ripresa dei prezzi, col deflatore del PIL annuo salito meno di quanto atteso. Indicazioni positive arrivano anche dal settore industriale, con gli ordini di macchinari in ottobre saliti ben oltre le attese e la precedente rilevazione. A sorprendere sul fronte macro sono anche i dati australiani sul mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione sceso a novembre oltre le stime dagli analisti.

## **Appuntamenti macro prossima settimana**

### **USA**

Solita settimana ricca di eventi per il mercato US, con il solo lunedì che si preannuncia tranquillo. Nonostante ciò potrebbe verificarsi una certa instabilità in attesa del FOMC (Federal Open Market Committee) di martedì 15 e mercoledì 16 e relative speculazioni: con il rialzo dei tassi ormai ampiamente prezzato dai mercati, chiave sarà capire se le parole del presidente della FED, Janet Yellen, soddisferanno le aspettative degli investitori.

## Europa

I mercati europei saranno fortemente influenzati dagli avvenimenti americani, con possibili forti ripercussioni sulla divisa unica. In Italia sarà interessante vedere l'andamento della domanda privata in apertura di settimana e della bilancia commerciale giovedì, a seguito delle consistenti fluttuazioni dell'Euro. In Germania occhi puntati sulla fiducia (ZEW e IFO), dopo una settimana con segnali incerti provenienti dall'economia, mentre in Francia gli indici di Markit potranno dire se il paese ha reagito positivamente, anche a livello economico, alla paura del recente periodo.

## Asia

In Asia, scarsissimi i dati dalla Cina, mentre lunedì e giovedì saranno da monitorare con attenzione quelli giapponesi: in apertura di settimana escono i dati della produzione industriale, mentre giovedì grande interesse per la bilancia commerciale, dato che il principale partner economico (Cina) continua a manifestare incertezza nella ripresa.

FINESTRA SUI MERCATI										11/12/15 12.44	
AZIONARIO			Performance %								
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014			
MSCI World		USD	1664	-0.03%	-1.82%	-1.68%	-2.60%	+2.89%			
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014			
AMERICA	MSCI North Am	USD	2075	+0.23%	-0.33%	-1.34%	-1.89%	+10.27%			
	S&P500	USD	2062	+0.23%	+0.13%	-1.39%	-0.32%	+11.99%			
	Dow Jones	USD	17,575	+0.47%	+0.56%	-0.72%	-1.39%	+7.52%			
	Nasdaq 100	USD	4643	+0.45%	+0.79%	+0.13%	+9.60%	+13.80%			
EUROPA	MSCI Europe	EUR	122	-0.29%	-2.03%	-4.29%	+4.79%	+4.09%			
	DJ EuroStoxx 50	EUR	3,230	-1.22%	-3.02%	-6.33%	+2.66%	+1.20%			
	FTSE 100	GBP	6,026	-0.98%	-3.50%	-4.27%	-8.19%	-2.78%			
	Cac 40	EUR	4,585	-1.17%	-2.84%	-7.50%	+7.23%	-0.54%			
	Dax	EUR	10,445	-1.45%	-2.80%	-4.28%	+6.82%	+3.65%			
	Ibex 35	EUR	9,700	-0.81%	-3.76%	-6.53%	-5.64%	+3.66%			
	First Mib	EUR	21,340	-1.22%	-3.96%	-5.82%	+11.34%	+8.23%			
ASIA	MSCI Pacific	USD	2,271	-0.33%	-1.37%	-1.79%	-1.43%	-4.63%			
	Nikkei 225	JPY	999	+0.59%	-1.63%	-3.85%	+7.89%	+8.08%			
	Nikkei	JPY	19,230	+0.97%	-1.40%	-2.34%	+8.20%	+7.12%			
	Hong Kong	HKD	21,464	-1.11%	-3.47%	-3.97%	-9.07%	+1.26%			
	S&P/ASX Australia	AUD	5,029	-0.80%	-2.37%	-1.82%	-7.05%	+1.18%			

AZIONARIO			Performance %								
EMERGING		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014			
MSCI Em Mkt		USD	780	-0.78%	-2.80%	-5.32%	-17.49%	-4.63%			
MSCI EM BRIC		USD	222	-0.47%	-3.17%	-3.92%	-15.44%	-5.99%			
EMERGING		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014			
MSCI EM Lat Am		USD	1,951	-1.09%	-2.54%	-5.66%	-29.81%	-14.76%			
BRASIL BOVESPA IBE		USD	45,631	-1.04%	-1.64%	-3.05%	-8.75%	-2.91%			
ARG MERCVAL		ARS	13,107	-1.48%	+2.19%	-0.40%	+52.77%	+59.14%			
MSCI EM Europe		USD	112	+0.47%	-3.19%	-7.70%	-6.64%	-48.01%			
Mexico - Russi		RLB	1,728	-0.30%	-1.57%	-0.74%	+23.71%	-7.15%			
ISE NATIONAL B		TRY	70,007	-2.29%	-4.80%	-13.49%	-17.53%	+26.40%			
Prague Stock Exch		CZK	923	-0.88%	-2.87%	-6.99%	-2.48%	-4.28%			
MSCI EM Asia		USD	398	-0.32%	-2.41%	-3.66%	-12.94%	+2.48%			
Shanghai Composite		CNY	3,433	-0.85%	-2.56%	-5.91%	+6.38%	+32.87%			
IND SENSEX 30		INR	25,044	-0.82%	-2.32%	-3.15%	-8.93%	+30.00%			
KOSPI		KRW	1,940	-0.85%	-1.31%	-2.44%	+1.72%	-4.76%			

**FINESTRA SUI MERCATI**

11/12/15 12.44

CAMBI			Performance %				
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/14 FX
EUR Vs USD	11/12/2015	1.097	+0.28%	+0.84%	+2.13%	-9.31%	1.210
EUR Vs Yen	11/12/2015	133.270	+0.20%	-0.52%	+0.97%	-8.69%	144.850
EUR Vs GBP	11/12/2015	0.725	+0.43%	+0.69%	+2.57%	-7.13%	0.777
EUR Vs CHF	11/12/2015	1.083	+0.24%	-0.19%	+0.44%	-11.03%	1.202
EUR Vs CAD	11/12/2015	1.300	+0.68%	+3.03%	+4.99%	+6.24%	1.406

COMMODITIES			Performance %				
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014
Crude Oil WTI	USD 11/12/2015	36	-1.06%	-0.81%	-15.28%	-31.73%	-45.36%
Gold 1702	USD 11/12/2015	1,063	-0.57%	-1.97%	-1.92%	-10.08%	-4.82%
CRB Commodity	USD 11/12/2015	177	-0.30%	-3.42%	-6.54%	-23.82%	-18.83%
London Metal	USD 10/12/2015	2,349	+0.00%	-1.04%	-5.31%	-26.26%	-4.10%
Vin	USD 10/12/2015	19.3	-1.38%	+6.79%	+26.49%	+0.73%	+4.33%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread							
Tassi	Data	Last	10-die-15	4-die-15	30-die-15	31-die-15	31-die-12
2y germania	EUR 11/12/2015	-0.343	-0.33	-0.30	-0.32	-0.28	-0.02
5y germania	EUR 11/12/2015	-0.097	-0.09	-0.01	-0.08	-0.02	0.30
10y germania	EUR 11/12/2015	0.563	0.57	0.68	0.52	1.93	1.32
2y italia	EUR 11/12/2015	0.075	0.060	0.049	0.037	1.257	1.987
Spread Vs Germania		42	39	35	35	104	200
5y italia	EUR 11/12/2015	0.499	0.494	0.538	0.499	2.730	3.308
Spread Vs Germania		60	58	55	58	181	301
10y italia	EUR 11/12/2015	1.543	1.549	1.654	1.681	4.125	4.497
Spread Vs Germania		98	98	98	96	220	318
2y usa	USD 11/12/2015	0.944	0.94	0.94	0.72	0.38	0.25
5y usa	USD 11/12/2015	1.655	1.68	1.71	1.52	1.74	0.72
10y usa	USD 11/12/2015	2.209	2.23	2.27	2.14	3.03	1.76
EURIBOR			10-die-15	4-die-15	30-die-15	31-die-15	31-die-12
Euribor 1 mese	EUR 10/12/2015	-0.186	-0.186	-0.171	-0.119	-0.214	-0.109
Euribor 3 mesi	EUR 10/12/2015	-0.125	-0.125	-0.113	-0.068	-0.297	-0.187
Euribor 6 mesi	EUR 10/12/2015	-0.036	-0.036	-0.030	-0.006	-0.389	-0.320
Euribor 12 mesi	EUR 10/12/2015	0.064	0.064	0.068	0.107	-0.556	-0.542



*Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.*